



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 23/2015**

**EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA' CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-QUINQUES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

<b>Commentatore</b>	<b>ORDINE DEGLI ATTUARI</b>
<b>Osservazioni generali</b>	Considerando la complessità del quadro normativo di riferimento nonché le specificità che caratterizzano il mercato assicurativo italiano, l'Ordine degli Attuari, anche con riferimento ai temi oggetto del presente Regolamento in consultazione, rinnova la Sua disponibilità a collaborare con Codesta Autorità di Vigilanza come supporto nella auspicabile predisposizione di materiale aggiuntivo rispetto al testo dei Regolamenti (lettere al mercato, chiarimenti applicativi, etc...) che possa aiutare il mercato assicurativo italiano ad adottare in maniera coerente e corretta il regime Solvency II.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
7	3	<p>La casistica sembra quella in cui un'impresa abbia dovuto operare dei raggruppamenti non avendo a disposizione l'analitico degli strumenti finanziari del Fondo e in cui il Regolamento del Fondo preveda dei limiti di esposizione massima rispetto a controparti specifiche e/o generiche.</p> <p>In questa situazione non appare chiaro come una Compagnia debba muoversi per l'individuazione delle esposizioni <i>single name</i> al fine della corretta quantificazione del rischio di concentrazione.</p> <p>Si ritiene opportuno inserire un'appendice esemplificativa all'emanando regolamento.</p>